



REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E MERCATO SETTIMANALE

**Approvato con Delibera della Commissione Straordinaria
con i poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 18/01/2023**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.

Il presente Regolamento disciplina il commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune di Barrafranca secondo i principi stabiliti dalla L.R. n. 18 del 1° marzo 1995, integrata con modificazioni dalla L.R. 8 gennaio 1996 n. 2, dalla L.R. 22 dicembre 1999 n. 28 e con le indicazioni fornite dalla circolare 6 aprile 1996 prot. 4754.

Art. 2 - Definizioni.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento:

- per **“commercio su aree pubbliche”** si intende la vendita di merci al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o no, scoperte o coperte.
- per **“aree pubbliche”** si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
- per **“posteggio”** si intende la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività per un periodo di tempo pluriennale.
- per **“fiera locale”** o **“mercato locale”** o **“mercato”** o **“fiera”** si intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e nelle aree individuate dal presente regolamento di operatori autorizzati ad esercitare l'attività;
- per **“fiera mercato”** o **“sagre”** si intende un mercato realizzato su aree concesse temporaneamente per l'esercizio dell'attività di commercio in occasione di festività locali, sagre o circostanze analoghe, quali iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia merceologica, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone.
- per **“numero di presenze”** in una fiera o mercato si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale fiera o mercato, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività.
- per **“somministrazione di alimenti e bevande”** si intende la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati;
- per **“settore merceologico”** quelli individuati all'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e così definiti: **“Settore Alimentare”** e **“Settore Non Alimentare”**.
- per **“negozi mobile”** o **“auto market”** si definisce il mezzo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale a uso negozio;

- per “**banco mobile**” o temporaneo, le attrezzature di esposizione facilmente smontabili ed asportabili al termine dell’attività commerciale.
- per “**Commissione Comunale**” l’organo previsto dall’art. 7 della L.R. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni, istituita con delibera del Sindaco: il funzionamento della Commissione viene disciplinato con apposito regolamento interno approvato dalla stessa commissione, ed i pareri da questa espressi si intendono favorevolmente resi decorsi trenta giorni dalla data di inserimento delle rispettive istanze all’ordine del giorno della Commissione medesima.

Art. 3 - Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche.

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale rinnovabile (L.R. n.18/1995 art. 8, comma 9) per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana o comunque per almeno cinque giorni la settimana (**Tipo A**);
- b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana (**Tipo B**);
- c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante (**Tipo C**).
- d) su aree concesse temporaneamente in occasione di festività locali, sagre o circostanze analoghe (art. 1 comma 4 lettera f L.R. n.18/1995).

TITOLO II – Tipologie di concessioni

Art. 4 – Posteggio in aree di Tipo A.

Il posteggio dato in concessione è l’intera area, attrezzata dagli operatori con idonee strutture quali banchi o altri attrezzi mobili ma sempre in maniera tale che venga rispettato il pubblico decoro, occupata dal banco di vendita, dalle attrezzature e dalle merci, ovvero tutta l’area destinata allo svolgimento dell’attività commerciale di ciascun operatore, che viene utilizzata dallo stesso soggetto per **almeno cinque giorni a settimana**.

Le aree individuate sono riservate alle seguenti categorie:

- commercianti su area pubblica che effettuano la vendita mediante banchi;
- produttori diretti, singoli o associati;

- operatori provvisti di automarket o attrezzature similari.

La superficie dei singoli posti fissi può essere ridotta temporaneamente, ovvero sospesa, qualora ciò sia reso necessario da motivi di pubblica utilità ovvero per esigenze derivanti dall'effettuazione di lavori pubblici. In tali casi spetterà il rimborso pro-quota della tariffa di occupazione non goduta.

L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui alla tipologia "A" è rilasciata solo se il posteggio indicato nell'istanza è disponibile ed è compresa tra quelle previste e riportate nella tavola "Aree Tipo A" visionabile presso l'Ufficio SUAP o il Comando di Polizia Municipale.

Art. 5 - Assegnazione dei posteggi in aree di Tipo A.

Gli operatori che intendono ottenere un posteggio, devono presentare domanda diretta al Dirigente del Settore Attività Produttive unicamente attraverso il portale telematico del SUAP raggiungibile attraverso la pagina web istituzionale dell'Ente (non si accetteranno istanze presentate con altre modalità).

L'assegnazione dei posteggi, mediante concessione pluriennale, è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di apposito avviso pubblico di disponibilità dei posteggi. A parità di data di presentazione, si terrà conto della maggiore anzianità di iscrizione alla camera per commercio su area pubblica, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata la stessa, di cui alla Legge n. 59/1963 o presentata la denuncia d'inizio attività ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 10/1991 (recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni).

La graduatoria di cui al precedente comma ha validità permanente e sarà aggiornata d'ufficio sia per quanto riguarda le cancellazioni per qualsiasi causa che per le nuove domande di iscrizione. Le graduatorie di cui sopra nonché le successive variazioni, saranno pubblicate all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. Avverso la medesima gli interessati potranno produrre ricorso in opposizione al Dirigente del Settore Attività Produttive del Comune che deciderà, entro i successivi 30 giorni, adottando la determina conseguente. La citata determinazione sarà notificata sia al ricorrente che a quanti venissero ad assumere, nella nuova graduatoria, un diverso ordine.

Art. 6 - Posteggio in aree di Tipo B

Il posteggio dato in concessione è l'intera area, attrezzate dagli operatori con idonei strutture quali banchi o altri attrezzi mobili ma sempre in maniera tale che venga rispettato il pubblico decoro, occupata dal banco di vendita, dalle attrezzature e dalle merci, ovvero sia tutta l'area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun operatore, per essere utilizzati solo **in uno o più giorni indicati dal titolare**.

Le aree sopra individuate sono riservate alle seguenti categorie:

- commercianti su area pubblica che effettuano la vendita mediante banchi;
- produttori diretti, singoli o associati;

- operatori provvisti di automarket o attrezzature similari.

La superficie dei singoli posti fissi può essere ridotta temporaneamente, ovvero sospesa, qualora ciò sia reso necessario da motivi di pubblica utilità ovvero per esigenze derivanti dall'effettuazione di lavori pubblici. In tali casi spetterà il rimborso pro-quota della tariffa di occupazione non goduta.

Art. 7 - Assegnazione dei posteggi Tipo B.

Gli operatori che intendono ottenere un posteggio, devono presentare domanda diretta al Dirigente del Settore Attività Produttive unicamente attraverso il portale telematico del SUAP raggiungibile attraverso la pagina web istituzionale dell'Ente (non si accetteranno istanze presentate con altre modalità).

L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui alla tipologia "B" è rilasciata solo se il posteggio indicato nell'istanza, compreso tra quelli riportati nella planimetria "Aree di Tipo B", è disponibile.

L'assegnazione dei posteggi, mediante concessione pluriennale, è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di apposito avviso pubblico di disponibilità dei posteggi. A parità di data di presentazione, si terrà conto della maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio su area pubblica, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata la stessa, di cui alla Legge n. 59/1963 o presentata la denuncia d'inizio attività ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 10/1991 (recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni).

La graduatoria di cui al precedente comma ha validità permanente e sarà aggiornata d'ufficio sia per quanto riguarda le cancellazioni per qualsiasi causa che per le nuove domande di iscrizione. Le graduatorie di cui sopra nonché le successive variazioni, saranno pubblicate all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. Avverso la medesima gli interessati potranno produrre ricorso in opposizione al Dirigente del Settore Attività Produttive del Comune che deciderà, entro i successivi 30 giorni, adottando la determina conseguente. La citata determinazione sarà notificata sia al ricorrente che a quanti venissero ad assumere, nella nuova graduatoria, un diverso ordine.

La concessione del posteggio ha la durata di anni 10 (anni) e può essere rinnovata su istanza presentata dal concessionario tre mesi prima della scadenza. (L.R. 18/1995 art. 8 comma 9). La cessione a terzi può avvenire soltanto se contestuale alla cessione dell'attività o del ramo d'azienda (L.R. 18/1995, art. 8, comma 10).

Art. 8 – Concessione di posteggio in aree di Tipo C

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, tipologia "C" nel territorio comunale è consentito agli esercenti provvisti dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza dell'esercente. L'apposita istanza, trasmessa almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività sul territorio comunale, deve indicare gli estremi dell'autorizzazione rilasciata, il tipo e le caratteristiche del veicolo da utilizzare, il

periodo per il quale è richiesta l'autorizzazione nonché l'accettazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Ai sensi e per gli effetti del c. 4 dall'art. 2 della legge 18/1995, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su qualsiasi area purché in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio dei consumatori, previa esibizione di apposito tesserino conseguito secondo le modalità previste dall'art. 20 della L.R. 28/1999.

Art. 9 - Limitazioni all'esercizio dell'attività del commercio itinerante.

L'attività in forma itinerante è soggetta alla seguente disciplina, giusto art. 9, comma 2, della L.R. n. 18/1995.

I titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 2 comma 4 della Legge Regionale 1 marzo 1995, n ° 18 e il produttore agricolo di cui all'art. 18, comma 2, lettera a) della stessa Legge, che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, non possono sostare nello stesso punto per più di **60 minuti** al giorno. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere effettuate solo in punti che distino fra di loro non meno di quattrocento metri.

La permanenza su una porzione di area pubblica oltre il termine sopra indicato configura l'esercizio di attività carente di autorizzazione.

Non è consentito all'operatore:

- a) disporre i beni posti in vendita, sulla sede stradale essendo consentita la sola sosta con il mezzo impiegato per l'esercizio dell'attività;
- b) sostare in prossimità di crocevia ed arrecare intralcio alla circolazione;
- c) sostare dove vige il divieto di sosta, di fermata o sulle aree pedonali;
- d) nei parcheggi a pagamento e a disco orario;
- e) nei parcheggi riservati ai portatori di handicap;
- f) negli spazi verdi aperti, giardini, aiuole e dove si rechi danno al patrimonio pubblico;
- g) bandire, con altoparlanti o altri mezzi fonici, su tutto il territorio comunale.

Con apposita Ordinanza il Sindaco potrà porre limitazioni e divieti all'esercizio del commercio in forma itinerante per motivi di viabilità o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Gli orari di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante sono determinati in osservanza agli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciale a sede fissa stabile.

Nelle giornate di mercato, l'attività di vendita in forma itinerante non può essere svolta ad una distanza inferiore a ml 500 (cinquecento) dalla linea continua che circonda l'area in cui il mercato si svolge.

Il commercio itinerante è, altresì, vietato in tutte le vie e strade in cui non esista ampio spazio per la sosta del veicolo e degli eventuali utenti senza intralciare la sede di scorrimento.

Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 comma 2 della Legge Regionale 1 marzo 1995, n° 18.

TITOLO III – Posteggi

Art. 10 - Caratteristiche dei posteggi.

I posteggi che il Comune mette a disposizione sono quelli indicati negli allegati “Aree di Tipo A” e “Aree di Tipo B”. Le aree di tipo “B” sono quelle destinate allo svolgimento del mercato settimanale. L’Ufficio SUAP mette a disposizione le informazioni inerenti al numero, alla superficie e alla localizzazione dei posteggi disponibili.

Ciascun posteggio è delimitato da uno spazio di ml. 0,50 circa per consentire il passaggio agli operatori e degli utenti.

I posteggi hanno una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia in uso uno di tali autoveicoli e la superficie concessa sia insufficiente, può chiedere che gli venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso altro posteggio più adeguato, se presente tra i posteggi ancora disponibili.

Il banco vendita attrezzato dal venditore e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato a ciascun operatore. Il tendone di copertura del banco vendita deve avere un'altezza utile dal suolo non inferiore a m. 2,20 e non superiore a m. 3,00.

Art. 11 - Sostituzione del posteggio.

In caso di eliminazione del posteggio, il Comune concede contestualmente altro posteggio di analoga superficie e ricadente in un’area, per quanto possibile, conforme alla scelta dell’operatore.

Il posteggio sostitutivo dovrà essere reperito nell’ambito dei posteggi eventualmente disponibili purché non assegnati e sempre che per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione oppure mediante l’istituzione di un nuovo posteggio all’interno del mercato, tenuto conto che tale evenienza la sostituzione non costituisce modifica del dimensionamento complessivo del mercato.

Il posteggio concesso in sostituzione di quello eliminato non può avere, salvo espressa dichiarazione di accettazione in forma scritta da parte dell’operatore, una superficie inferiore e deve essere localizzato possibilmente in conformità delle scelte dell’operatore. Questi, nelle more dell’assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l’attività nell’area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei vincoli di carattere storico-monumentale nonché delle limitazioni e dei divieti posti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 12 – Assenza con conservazione del posteggio.

Il concessionario che non utilizza il posteggio per giustificati motivi tempestivamente documentati, ha diritto alla conservazione del posteggio.

Il posteggio è conservato per:

- a) prestazione del servizio militare;
- b) gravidanza e puerperio;
- c) malattie ed infortuni;
- d) ferie non superiori ad un mese per anno solare, pari a 4 settimane ovvero per quattro edizioni del mercato settimanale.

Il concessionario del posteggio che debba assentarsi per uno dei motivi sopra indicati deve presentare comunicazione all'Ufficio Attività Produttive almeno cinque giorni prima.

Le giustificazioni delle assenze per malattia con allegata certificazione medica dovranno pervenire all'Ufficio Attività Produttive entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data dell'assenza.

Le assenze saranno rilevate con da apposito verbale redatto in duplice copia dagli organi preposti alla vigilanza (Polizia Municipale), di cui una copia dovrà essere inviata settimanalmente all'Ufficio Attività Produttive.

Periodi di assenza per malattia superiori a tre mesi possono essere consentiti solo se comprovati dalla Azienda Sanitaria Locale di appartenenza del concessionario, con certificazione da presentarsi nei termini previsti all'Ufficio Attività Produttive che provvederà ad informare gli organi preposti alla vigilanza.

Art. 13 - Trasferimento per miglioria e scambio consensuale del posteggio.

Qualora in una fiera o mercato esistano posteggi non ancora assegnati, la richiesta del titolare di altro posteggio di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione non risulti essere stato emesso bando pubblico per l'assegnazione di posteggi liberi.

A tal fine, la domanda verrà esaminata secondo l'ordine cronologico di presentazione. Per domande la cui presentazione avviene alla medesima data, quindi in caso di domande concorrenti, al fine del rilascio dell'autorizzazione si osserverà il seguente ordine di priorità:

- 1) nel caso di concorrenza tra una richiesta di miglioria ed una nuova richiesta ha priorità la miglioria.
- 2) nel caso di concorrenza tra richieste di miglioria, si applicano i seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di autorizzazione amministrativa del posteggio da migliorare;
 - b) maggior carico familiare;
 - c) maggior età.
- 3.

La presentazione della domanda deve avvenire entro e non oltre trenta giorni a decorrere dalla data della comunicazione dei posti liberi avvenuta ai sensi del comma 4 dell'articolo 10.

E' ammesso, da parte degli operatori, lo scambio consensuale di posteggio all'interno di ciascun mercato a condizione che la richiesta venga sottoscritta da entrambi i richiedenti.

Art. 14 - Riserva posteggi produttori agricoli.

In tutti i mercati e fiere il 10 % (dieci per cento) dei posteggi è riservato ai produttori agricoli che esercitano la vendita diretta dei loro prodotti (art. 8, comma 4, L.R. n. 18/1995).

Possono esercitare la vendita diretta gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all'art. 1, co. 1094, della legge 27/12/2006, n. 296 che rispettano le seguenti condizioni:

- a) vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del Codice Civile;
- b) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 con cui è fatto divieto ad esercitare l'attività di vendita diretta agli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone ed alle persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

L'attività di vendita all'interno del mercato deve essere esercitata dal titolare dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Gli imprenditori agricoli vendono esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice;

L'assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed a parità di data, in base alla maggiore anzianità d'autorizzazione.

Ciascun operatore può essere assegnatario di un solo spazio per mercato.

L'Ufficio Attività Produttive può disporre su segnalazione della Polizia Municipale, tutte le indagini, compresi i sopralluoghi nelle aziende di produzione ovunque ubicate, atte a verificare la rispondenza fra produzione e prodotti posti in vendita.

Art. 15 - Limite nella concessione dei posteggi.

Nessun concessionario può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, fiera o sagra.

Il divieto di utilizzare più di un posteggio contemporaneamente, ai sensi dell'art. 13, comma 5 della L.R. n. 18/1995, non si applica:

- a) a coloro che alla data del 20 marzo 1995, data di entrata in vigore della L.R. 18/1995, erano titolari di più posteggi nella stessa fiera o mercato;
- b) alle società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio su aree pubbliche operanti nella stessa fiera o mercato.

Il concessionario ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle vigenti norme e dei requisiti in materia di igiene e sanità.

Al concessionario che abbia rinunciato alla propria autorizzazione o che abbia trasferito la propria autorizzazione ad altro operatore, non può essere concessa altra autorizzazione, nello stesso mercato, se non dopo che siano trascorsi 5 (cinque) anni dalla rinuncia o dal trasferimento della precedente autorizzazione.

La concessione, a giudizio insindacabile potrà essere oggetto di limitazioni o divieti, per motivi di Polizia Stradale o di carattere igienico sanitario senza che, per questo, l'interessato possa chiedere indennizzi o rimborsi di sorta.

Qualora si rendesse necessaria una nuova e generale assegnazione dei posteggi, questa avverrà mediante convocazione degli operatori presso l'Ufficio Attività Produttive secondo l'ordine cronologico di anzianità di assegnazione di posteggio ai mercati, per scegliere il posteggio dando priorità di scelta ai residenti di questo Comune che sceglieranno sempre seguendo l'ordine cronologico di anzianità di assegnazione di assegnazione di posteggio ai mercati.

TITOLO IV – Rilascio dell'autorizzazione

Art. 16 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

L'attività del commercio su aree pubbliche di tipo A e B (art. 1, c. 2, L.R. 18/1995) è subordinata all'autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Settore Attività Produttive ed è efficace per il solo territorio del Comune dove è stata rilasciata.

Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo A e B previste a carattere stagionale vengono rilasciate con le medesime procedure delle autorizzazioni annuali, per un periodo pluriennale rinnovabile (art. 8 comma 9 L.R. 18/1995), al fine di consentire all'imprenditore commerciale di programmare la propria attività, anche con la previsione di congrui investimenti.

L'autorizzazione per l'attività di tipo C è rilasciata dal Comune in cui risiede l'istante. Il titolare di autorizzazione per il commercio itinerante rilasciata da un altro Comune, per esercitare l'attività in forma itinerante nel Comune di Barrafranca dovrà prendere conoscenza del regolamento comunale. Il

rilascio della autorizzazione per il commercio itinerante, sussistendo i requisiti soggettivi del richiedente, è atto dovuto in quanto non soggetto a contingentamento.

L'attività del commercio su aree pubbliche in tutte le sue forme è consentita anche ai produttori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all'art. 1, co. 1094, della legge 27/12/2006, n. 296.

Il Dirigente del Settore Attività Produttive, può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di fiere-mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone. La validità di tale autorizzazione sarà limitata alla durata dell'evento per il quale viene rilasciata.

Art. 17 - Requisiti e procedura per il rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso dei requisiti morali e professionali. Per coloro che sono già titolari di autorizzazione del commercio ambulante si prescinde dal requisito del titolo di studio.

L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite.

L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita alla vendita degli stessi. Se il richiedente è iscritto nel registro per la somministrazione, l'autorizzazione abilita all'esercizio di tale attività.

L'autorizzazione è rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o, in mancanza, di altro il più possibile simile.

Fermo restando quanto disposto nel comma precedente, l'autorizzazione non può essere negata nel caso in cui siano disponibili i posteggi, sempre che si soddisfino i requisiti per ottenerla.

La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata attraverso portale telematico del SUAP raggiungibile attraverso la pagina web istituzionale dell'Ente (non si accetteranno istanze presentate con altre modalità).

Ai fini del rilascio delle nuove autorizzazioni relative alle tipologie di posteggio "A" e "B" è richiesto il parere obbligatorio e non vincolante della Commissione Comunale. I pareri della Commissione Comunale si intendono favorevolmente resi decorsi trenta giorni dalla data di inserimento delle rispettive istanze all'ordine del giorno della Commissione medesima.

Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità, se trattasi di persona fisica se trattasi di società di persone, denominazione o ragione sociale e sede legale, codice fiscale e/o partita I.V.A. ed eventuale recapito telefonico;
- b) possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 del D.Lgs n.114/98;
- c) possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 ed ai sensi della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 06/09/2011 n. 159, del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto qualora presente

- d) possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della L.R. n. 28/1999 (solo per il settore alimentare);
- e) tipologia delle aree ("A", "B" o "C") e settori merceologici per i quali si intende svolgere la propria attività;
- f) di non essere titolare di altra autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato;
- g) di non essere stato titolare di autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato nell'ultimo quinquennio;
- h) indicazioni sufficienti per la individuazione dell'area ed eventuale preferenza del posteggio che intende occupare, nel caso venga scelta la tipologia A o B.

Le domande di rilascio di autorizzazione sono esaminate secondo le disposizioni contenute nell'art. 5, comma 2 e 3 della L.R. n. 18/95 e sue modifiche ed integrazioni e precisamente:

- 1) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda;
- 2) per domande inserite nella medesima data, quindi in caso di domande concorrenti, sono tali quelle per le quali il numero dei posteggi disponibili è inferiore a quello delle istanze presentate, al fine del rilascio dell'autorizzazione si osserverà il seguente ordine di priorità:
 - a) mancanza di titolarità di qualsivoglia autorizzazione per l'esercizio di attività di commercio su aree pubbliche di tipo A e B;
 - b) avere già ottenuto autorizzazioni rilasciate a qualsiasi titolo dal Comune in anni precedenti, riguardanti l'area oggetto della concorrenza nella disponibilità;
 - c) maggiore anzianità di residenza nel Comune di Barrafranca;
 - d) maggior carico familiare ed in caso di parità della maggiore età del richiedente.

Qualora il rilascio dell'autorizzazione per il commercio sia subordinato all'acquisizione, da parte del richiedente, di altra autorizzazione e/o altro titolo specifico, il richiedente dovrà fornire la prova del possesso di tale autorizzazione e/o titolo mediante esibizione di copia autentica o dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle vigenti norme in materia.

Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche che comporti, anche temporaneamente, l'occupazione di suolo pubblico di riferimento, verranno indicate tutte le prescrizioni relative a tutti gli oneri ed adempimenti a cui è obbligato il concessionario. Nel provvedimento sarà indicato un termine massimo per l'adeguamento alle eventuali prescrizioni date.

L'autorizzazione amministrativa dà diritto ad esercitare l'attività, per mezzo di una struttura (fissa o mobile), all'interno dell'area pubblica di riferimento.

Gli Organi Tecnici Comunali provvederanno alla delimitazione dei posteggi indicati sulle tavole planimetriche di riferimento fornite in allegato alla normativa.

Tale delimitazione, non ha natura vincolante assoluta, in quanto, la possibilità di farla esattamente coincidere con la citata localizzazione dipende dalla natura dei luoghi dell'area pubblica di riferimento. Inoltre per quanto riguarda le dimensioni del posteggio, fatta salva la possibilità di esercizio dell'attività, occorrerà fare riferimento alle oggettive possibilità esistenti.

Ai sensi dell'art. 4 del "Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali" approvato con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del

Consiglio Comunale n. 7 del 27/07/2022, ai fini del rilascio è inoltre necessario che l'operatore commerciale risulti in regola con i pagamenti dovuti al Comune.

Art. 18 - Silenzio assenso

Il termine massimo per la definizione delle istanze di autorizzazione è di novanta giorni, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. n. 18/95.

Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'Amministrazione, le domande si intendono accolte se si riferiscono alle attività di cui all'art. 1 comma 2 lett. c).

L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) e b) della L.R. n. 18/95 non può essere negata quando sia disponibile il posteggio, per il quale è stata presentata la domanda o, in mancanza, un altro il più possibile simile a quello richiesto.

Art. 19 - Durata di validità delle concessioni. Rinnovi.

Le concessioni per l'esercizio dell'attività (tipo A) e (tipo B), esercitata annualmente, hanno validità di 10 (dieci) anni. La predetta durata vale altresì per le autorizzazioni per l'esercizio quotidiano o settimanale dell'attività esercitata a carattere stagionale.

Le concessioni per l'esercizio temporaneo dell'attività hanno durata limitata al periodo dell'evento (sagra, manifestazioni o simili) che costituisce la motivazione per il rilascio delle richieste autorizzazioni.

Per il rinnovo della durata di validità di ciascuna tipologia di concessione va presentata apposita istanza al Comune almeno novanta giorni prima della scadenza della concessione.

L'Ufficio competente, a seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento, dovrà predisporre il quadro completo di tutte le concessioni esistenti e dare immediata comunicazione agli interessati della data di scadenza delle concessioni già rilasciate.

Il rinnovo può essere negato per ragioni di ordine pubblico e/o di interesse pubblico, comunque motivate e contenute nella relativa comunicazione all'interessato.

Per tutte le concessioni che, alla data di adozione del presente regolamento dovessero risultare scadute, è concessa la facoltà di presentare istanza di rinnovo nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla predetta data di adozione. La mancata presentazione comporterà la revoca della concessione e della autorizzazione amministrativa corrispondente.

Per le concessioni per le quali era in pendenza il rinnovo alla data di adozione del presente regolamento, verranno rinnovate secondo i criteri qui indicati.

Ai sensi dell'art. 4 del "Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali" anche ai fini del rinnovo è inoltre necessario che l'operatore commerciale risulti in regola con i pagamenti dovuti al Comune.

Art. 20 - Subingresso e cessione dell'autorizzazione.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è disciplinato dall'art. 16 della Legge Regionale 18/1995 da quanto prescrive l'art. 2556 del C.C. in merito ai trasferimenti di proprietà o di godimento dell'azienda commerciale.

Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente uno o più: il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso dei beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata. Non può essere oggetto di atti di trasferimento l'attività corrispondente ad una o più delle tabelle merceologiche possedute (oggi settori merceologici).

Il titolare di autorizzazione per esercitare l'attività su aree di tipo "A" e "B" che trasferisce la proprietà dell'azienda non può chiedere il rilascio di una nuova autorizzazione nell'ambito dello stesso mercato se non dopo 5 anni dall'avvenuto trasferimento (art. 2557 del C.C.).

Il trasferimento in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio è ammesso:

- a) per atto "tra vivi" redatto da un notaio regolarmente registrato, o scrittura privata con firma autenticata dal notaio e regolarmente registrata, salvo variazioni di legge;
- b) per causa di morte, a favore degli eredi testamentari o legittimi.

Il trasferimento dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduto dal dante causa.

E' vietata la cessione a terzi del posteggio se non con l'azienda. In contravvenzione l'operatore decade immediatamente dalla concessione, senza nulla a pretendere.

Art. 21 - Rappresentanza nell'esercizio del commercio.

I commercianti su aree pubbliche possono essere rappresentati da altra persona nel rispetto delle norme vigenti in materia.

La persona che assume la rappresentanza deve avere sempre in originale l'autorizzazione amministrativa nel posto di lavoro e mostrarla, su richiesta, alla forza pubblica.

Art. 22 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione.

L'autorizzazione amministrativa è revocata, ai sensi dell'art. 29, comma 4, del D.Lgs. 114/1998 e art. 8, comma 11 della Legge Regionale 18/1995 come modificato dalla Legge Regionale n. 2/1996.

La decadenza, la revoca e la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono disposte dal Dirigente del Settore Attività Produttive, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio competente.

Costituisce motivo di revoca dell'autorizzazione:

- a) in caso di decadenza della concessione del posteggio;

- b) in caso in cui il titolare non inizi l'attività entro tre mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio;
- c) in caso in cui il titolare non si attenga alle prescrizioni di cui al presente Regolamento;
- d) in caso in cui vengano meno i requisiti morali e professionali previsti dall'art. 3 della L. R. n. 28 del 22/12/1999 e art. 5, comma 2, del D.Lgs. 114/1998.
- e) in caso di irregolarità tributaria nei confronti del Comune, ai sensi dell'art. 3 del "Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali" approvato con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del 27/07/2022.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare o sospendere le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico per motivi di pubblico interesse, incolumità e sicurezza pubblica.

La concessione del posteggio decade, oltre che contestualmente alla revoca dell'autorizzazione amministrativa anche:

- a) a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività, compreso quanto forma oggetto delle disposizioni generali relative alla concessione dell'area del posteggio;
- b) per cessione dell'uso, anche temporaneo, del posteggio assegnato ad altri non avente titolo ad occuparlo;
- c) quando il titolare non abbia utilizzato il posteggio, senza giustificato motivo, per un periodo complessivamente superiore a tre mesi (corrispondenti a tredici giornate di mercato settimanale) nell'arco dell'anno solare, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della legge della Legge Regionale n. 18 del 01/03/1995. Nei casi di attività stagionale, il periodo di mancato utilizzo senza giustificato motivo, del posteggio assegnato è ridotto in proporzione al periodo di validità indicato nell'autorizzazione.

Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di attività stagionali, il periodo oltre il quale si verifica la decadenza della concessione è ridotto secondo il rapporto di un quarto.

L'ufficio comunale competente, accertata l'assenza e quindi il mancato utilizzo nei termini sopraindicati, dichiara automaticamente decaduta la concessione e comunica, attraverso PEC o raccomandata con avviso di ricevuta, l'avvio del procedimento di decadenza. Il titolare della concessione ha facoltà di produrre, entro 30 giorni dal ricevimento, eventuali giustificazioni o memorie difensive. Trascorso infruttuosamente tale periodo il procedimento di decadenza si riterrà concluso.

I concessionari che incorrono nella decadenza della concessione non hanno diritto a restituzione di tasse né ad indennizzo alcuno.

Nella comunicazione di decadenza della concessione deve essere indicato un termine entro cui il concessionario decaduto deve rimuovere tutte le strutture presenti sul posteggio. Superato tale termine il Comune provvede alla rimozione di quanto abbandonato sul posteggio, senza alcuno indennizzo per il concessionario decaduto. Il Comune eserciterà azione di rivalsa delle spese sostenute a tal fine nei confronti dei concessionari decaduti.

Costituisce motivo di sospensione dell'autorizzazione

La sospensione può avere la durata da un minimo di quattro ad un massimo di otto giornate di mercato e verrà comminata, dietro relazione degli agenti della Polizia Municipale per le violazioni commesse dagli operatori agli articoli 9, 30, 31, 32, 33, 35, 38 e 40 nonché di qualsivoglia violazione al presente regolamento che non sia diversamente sanzionabile dalla legge o da altre leggi specifiche.

La recidiva per tre volte nella sospensione, comporta l'adozione del procedimento di revoca della concessione del posteggio.

Art. 23 - Autorizzazioni stagionali e temporanee

Le autorizzazioni stagionali e temporanee sono disciplinate dalle stesse norme previste per le autorizzazioni pluriennali. Sono considerate stagionali quelle di durata non inferiore a 30 gg. e non superiore a 180 gg. Sono invece considerate autorizzazioni temporanee quelle concesse in occasione di fiere, feste, sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, di durata pari alla durata dell'evento per la quale si concede.

L'autorizzazione stagionale e/o temporanea per esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) della L.R. 18/95 deve essere rilasciata nei limiti dei posteggi esistenti, a soggetti in possesso di autorizzazione amministrativa di cui alla predetta Legge.

Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:

- a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia merceologica, nonché nell'ambito di iniziative di animazione culturali, sportive, o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
- b) quale momento o strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche o di specifici settori merceologici, fatta salva la possibilità di potere effettuare mercati straordinari.

Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può essere limitato anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa essere compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

Il numero dei posteggi e più in generale degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come i prodotti merceologici ammessi ed i termini per la presentazione delle domande sono stabiliti di volta in volta dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione degli specifici progetti di cui all'articolo successivo.

La condizione preliminare al rilascio delle autorizzazioni temporanee è la presentazione da parte di soggetti privati o l'elaborazione da parte del Comune, di specifici progetti nei quali siano quantomeno evidenziati:

- a) le finalità dell'iniziativa;
- b) gli spazi richiesti e la loro localizzazione;
- c) le modalità di organizzazione delle aree di vendita con l'indicazione di tutto quanto necessario per l'esercizio della stessa;
- d) l'elenco nominativo degli operatori per la quale si richiede l'ammissione.

Il rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico equivale ad accettazione del progetto.

Art. 24 - Caratteristiche giuridiche della vendita e della somministrazione di alimenti e bevande

La vendita di alimenti e bevande si ha quando il relativo consumo da parte del cliente avviene senza l'utilizzo di attrezzature (tavoli, sedie, ecc.). Per tale tipo di attività, la struttura mobile all'interno della quale avviene la preparazione degli alimenti e/o la miscita, deve naturalmente rispettare tutti i requisiti igienici stabiliti dalla legge in vigore.

La somministrazione di alimenti e bevande si ha invece quando l'operatore commerciale può effettuare oltre alla preparazione degli alimenti e/o bevande, anche il relativo servizio di somministrazione. In questo caso, per l'esercizio dell'attività indicata occorre utilizzare una struttura fissa, che dovrà soddisfare tutti i relativi requisiti stabiliti dalle norme del presente Regolamento nonché essere fornita della relativa certificazione sanitaria rilasciata dall'Organo competente.

Art. 25 - Caratteristiche delle strutture per l'esercizio dell'attività Tipo A

Le strutture non mobili, utilizzate dagli operatori commerciali titolari di autorizzazioni di tipo "A", devono essere realizzate in maniera tale da poter essere rimosse senza essere abbattute.

L'esercizio dell'attività, vincolato alla realizzazione di particolari strutture (chioschi), previste nel caso di esercizio quotidiano riguarda:

- la vendita di generi di ortofrutta;
- la somministrazione di alimenti e bevande;
- la vendita di fiori ed articoli cimiteriali .

In ciascun posteggio di qualsivoglia area, fermo restando il rispetto delle norme di viabilità, qualora si renda necessario un adeguamento alle norme igienico-sanitarie, è consentito un ampliamento della superficie fino ad un massimo del 20% (percento) in più rispetto alla superficie stabilita.

La presente disciplina si applica sia nei confronti degli attuali titolari di autorizzazioni amministrative che da parte di coloro che dovessero ottenere dette autorizzazioni in data successiva all'adozione del presente Regolamento.

La Giunta Municipale, emanerà una delibera che dovrà prevedere le strutture-tipo prevedendo, altresì, tutti gli aspetti edilizi, costruttivi, i materiali da utilizzare, la colorazione, l'ampiezza dell'area che l'impianto potrà occupare e quant'altro previsto dalle vigenti norme

TITOLO V – MERCATO SETTIMANALE

Art. 26 - Disciplina generale del mercato.

Il mercato settimanale è suddiviso in settori merceologici, per ognuno dei quali sono previste un numero di postazioni pari a:

- a) n. 50 (cinquanta) per il settore alimentare;
- b) n. 100 (cento) per il settore non alimentare;
- c) n. 10 (dieci) per i produttori agricoli.

Tutti coloro che accedono ai mercati di minuta vendita sono soggetti alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, nonché delle Ordinanze del Sindaco ed alle direttive impartite dalla Polizia Municipale, dagli organi sanitari, e comunque dal personale incaricato della vigilanza dei mercati per quanto riguarda la disciplina, la vendita delle derrate, l'ordine e la pulizia dei mercati stessi, in osservanza ed in esecuzione delle norme vigenti in materia.

La vigilanza circa il rispetto delle norme relative al corretto svolgimento dell'attività nel mercato compete a tutti gli organi di Polizia ed in particolare alla Polizia Municipale.

La vigilanza circa il rispetto delle norme igienico-sanitarie, oltre che agli organi di Polizia di cui sopra è demandata all'A.S.P.

E' vietato danneggiare, deteriorare o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.

Lo scarico ed il carico delle merci deve avvenire in modo da non intralciare l'attività del mercato, i mezzi adibiti al trasporto delle merci e delle attrezzature devono essere rimossi, dall'area di mercato, al termine delle operazioni di carico o scarico.

E' altresì vietato depositare rifiuti presso il posteggio e/o comunque ingombrare lo spazio ad esso adiacente.

I contravventori, oltre ad essere passibili di sanzioni pecuniarie amministrative, sono tenuti a risarcire i danni derivanti dagli atti compiuti.

Nei mercati è vietato turbare l'ordine e la disciplina dei mercati stessi.

E' vietato l'uso di mezzi di riproduzione sonora e di ampliamento di qualsiasi tipo, fatto salvo l'uso di dischi, musicassette, C.D. e similari sempre che il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo.

Il mercato settimanale degli ambulanti, si svolge nella giornata di Sabato sulle aree pubbliche stabilite.

Art. 27 - Commissione di mercato

E' istituita una commissione composta da 5 membri eletti ogni due anni, di cui quattro tra gli operatori che ivi esercitano la propria attività e un rappresentante dei commercianti a posto fisso.

La suddetta commissione viene eletta sulla base di due liste separate, una comprende i candidati degli esercenti il commercio su aree pubbliche che operano presso il mercato e l'altra comprende i candidati degli esercenti il commercio fisso che operano in questo Comune.

Le liste saranno formate in ordine alfabetico.

Saranno eletti i primi quattro candidati che avranno riportato il maggior numero di voti per i commercianti su aree pubbliche e il primo candidato della lista del commercio fisso. In caso di parità di voti si procederà alla nomina del più anziano di età.

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza segnando sulla scheda nome e cognome del candidato prescelto.

La commissione così formata eleggerà al proprio interno il Presidente della stessa.

Alla predetta commissione spettano i compiti di proposte per il buon funzionamento del mercato e dei servizi di cui dispone. Si riunirà presso il Palazzo Comunale e sarà cura dell'Amministrazione Comunale fornire il materiale necessario per il funzionamento della stessa.

L'operatore che intende candidarsi deve presentare domanda in carta semplice diretta al Sindaco, nella quale chiede di essere incluso nella lista, allegando i seguenti documenti:

- copia autorizzazione commerciale;
- copia ricevuta del pagamento del suolo pubblico dell'anno in corso.

Le operazioni relative alle elezioni e allo spoglio delle schede avverranno alla presenza degli operatori del mercato che vorranno assistervi e, possibilmente in una giornata di svolgimento e presso la sede dello stesso mercato.

Le operazioni di votazione inizieranno mezz'ora prima delle operazioni di vendita e si concluderanno mezz'ora dopo.

Alla Commissione Mercato sono attribuite funzioni di vigilanza e controllo circa il corretto svolgimento del mercato nonché la formulazione di proposte migliorative e modificative dell'organizzazione dei servizi del mercato stesso.

Svolgerà le funzioni di segretario della Commissione Mercato un dipendente comunale dell'ufficio competente in materia.

La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. L'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Nei casi in cui si debba deliberare su questioni di particolare rilevanza che trascendono l'ordinario svolgimento dell'attività al mercato, la convocazione, contenente l'elenco delle materie oggetto della seduta, deve essere inviata ai membri della Commissione Mercato almeno otto giorni prima della data della riunione che dovrà svolgersi presso i locali dell'Ufficio SUAP.

Art. 28 – Svolgimento del mercato settimanale.

Il mercato settimanale, si svolge puntualmente nella giornata di Sabato, nel Viale Della Repubblica, nel tratto compreso tra la Via Ferreri Grazia e la P.zza Europa (**non alimentari**), Via Campania, Via Lazio, P.zza Europa e Via Marche (**alimentari**), Via Sardegna (**limitatamente a produttori agricoli stagionali**) secondo una disposizione meglio individuata nella tavola “Aree Tipo B”, visionabile presso l’Ufficio SUAP ed il Comando dei Vigili Urbani.

L’orario di vendita nel mercato tipo **B** ha inizio alle ore 8:00, con ingresso alle ore 7:00, e cessa alle ore 13:00, con obbligo per gli operatori di lasciare il posteggio entro le ore 14:00, completamente libero da ogni sorta di occupazione del suolo, ivi compresi i rifiuti, da raccogliere a cura dell’occupante negli appositi contenitori.

Il mercato settimanale non si svolge qualora la giornata designata coincida con una delle seguenti festività:

- Capodanno
- Ferragosto
- Tutti i Santi
- Commemorazione dei Defunti
- Natale
- Santo Stefano
- San Silvestro

Nell’eventualità che la giornata di mercato ricada in giorno festivo il Sindaco, previa richiesta degli operatori o delle associazioni di categoria, può con apposita ordinanza, anticiparne o posticiparne lo svolgimento, stabilendone anche gli orari.

I titolare di concessione di tipo **A** e tipo stagionale osserveranno gli orari di apertura e chiusura relativi esercizi commerciali a sede fissa stabile.

Art. 29 - Ingresso nei mercati.

I concessionari ed i coadiutori possono accedere nell’area mercatale un’ora prima dell’apertura al pubblico e trattenersi fino ad un’ora dopo la cessazione delle vendite per le operazioni di sgombrò e pulizia.

Nel mercato è consentita l’ingresso e/o la sosta dei veicoli, di proprietà dei venditori, a condizione che rientrino nel posteggio assegnato.

Nel caso in cui il titolare non si sia presentato sul posteggio assegnato prima dell’inizio delle operazioni di vendita, il posto sarà assegnato, solo per quel giorno, tramite sorteggio tra i soggetti richiedenti che siano in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 1, comma 2, lett. c), della L.R. 01/03/1995 n. 18 (Tipo C – Itineranti), per il settore in cui si rende vacante il posto.

Qualora non vi fosse nessuno in possesso di autorizzazione per il settore in cui si rende vacante il posto, lo stesso non verrà assegnato.

Il sorteggio dovrà essere effettuato dagli agenti di P.M. in presenza degli operatori richiedenti.

Art. 30 - Obblighi dei venditori.

I concessionari dei posteggi non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni;

I corridoi ed i passaggi per il pubblico debbono essere lasciati liberi per la circolazione dei consumatori e degli altri esercenti.

I venditori devono mantenere puliti i propri banchi, le relative attrezzature, l'area di vendita ed i passaggi adiacenti.

I venditori sono tenuti a:

- mantenere ordinato e pulito il posteggio e gli spazi ad esso adiacenti provvedendo costantemente alla rimozione di tutti i rifiuti prodotti, pena la sospensione da un mese a dodici mesi, altresì la revoca definitiva;
- rispettare gli orari di vendita.

La merce esposta sui banchi di vendita deve recare l'indicazione del prezzo di vendita, che deve essere scritto in modo chiaro e leggibile, bene esposto alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole qualità delle merci.

I venditori di prodotti alimentari che utilizzano bilance devono tenere le stesse ben visibili al pubblico.

Le merci scadenti o di qualità inferiore non possono essere coperte con altre di qualità superiore.

E' fatto assoluto divieto agli operatori del mercato far maneggiare agli acquirenti le merci che no sono lavabili o suscettibili di cottura.

Art. 31 - Ulteriori obblighi dei venditori.

Per tutta la durata delle operazioni di mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre al pubblico:

- a) concessione del posteggio debitamente registrata;
- b) autorizzazione per il commercio relativa al posteggio occupato;
- c) ricevuta di pagamento del Canone Patrimoniale Unico;

Art. 32 - Contegno dei venditori

Nell'attività di vendita devono essere usati da parte dei venditori modi cortesi verso il pubblico e gli organi preposti alla vigilanza.

E' vietato recare molestia, richiamare gli acquirenti con schiamazzi, usare parole e compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente concessi, tenere animali nel mercato.

E' vietato ostacolare la libertà di contrattazione di intromettersi, senza richiesta di parte, durante dette trattative e di spargere artificiose notizie allo scopo di provocare alterazione di prezzi.

Art. 33 - Divieti di vendita.

Nei mercati è fatto divieto di porre in vendita prodotti alimentari non conformi alle norme igienico sanitarie o comunque non compresi nel settore per il quale ne è stata rilasciata autorizzazione. Ai fini del presente articolo si intendono posti in vendita i prodotti che trovano nell'area di posteggio. I prodotti di cui è vietata la vendita sono confiscati.

Il venditore non può rifiutarsi di vendere quantità minime di merce.

Art. 34 - Furti ed incendi.

Il Comune non risponde dei furti e degli incendi che si dovessero verificare nei mercati.

Art. 35 - Tenuta del posteggio (norme igieniche).

I venditori debbono indossare abiti puliti e decenti. Chi vende prodotti alimentari (salumi, carni, formaggi, pasta e simili) è tenuto ad rispettare tutte le norme igienico-sanitarie previste in termini di vestiario.

Le attrezzature del posteggio, le bilance, i pesi, i contenitori, etc... debbono essere sempre puliti.

E' vietato tenere nel posteggio materiali che siano causa di cattivi odori e di esalazioni nocive.

Art. 36 - Requisiti igienico-sanitari.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia, sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire la protezione degli alimenti da contaminazioni esterne e la conservazione in maniera adeguata in rapporto alla loro natura e alle loro caratteristiche. È fatto obbligo del rispetto delle Ordinanze Ministeriali e dei Decreti Assessoriali concernenti le caratteristiche dei veicoli utilizzati per il commercio su aree pubbliche.

Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di Polizia Veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

Art. 37 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico.

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono quelle determinate dal Regolamento vigente per l'applicazione del Canone Patrimoniale Unico e costituisce corrispettivo dei servizi offerti dal Comune.

Il concessionario del posteggio prima del ritiro dell'autorizzazione, ed in occasione dei rinnovi annuali, dovrà provvedere al pagamento degli oneri previsti in relazione alla tipologia dell'autorizzazione, all'ampiezza del posteggio e alla ubicazione dell'area.

Art. 38 – Regolarità contributiva.

Il Comune, nel termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) dalla data di adozione del Regolamento, provvederà ad una ricognizione completa e puntuale dei pagamenti effettuati da parte degli operatori per l'occupazione dei distinti posteggi.

Tale ricognizione dovrà essere, in seguito, effettuata in modo costante e, comunque, ogni sei mesi.

A carico degli operatori che dovessero risultare debitori di qualsivoglia somma si provvederà alla relativa notifica con la quale, contestualmente, si comunicherà che l'importo a debito potrà essere saldato nel termine perentorio, massimo, di 60 giorni dalla citata notifica. Trascorso infruttuosamente tale periodo, si procederà secondo quanto previsto dai regolamenti comunali e dalle norme nazionali.

Art. 39 - Spostamento di luogo e di data dei mercati.

Lo spostamento di luogo dei mercati può essere operato per motivi di pubblico interesse, individuati nella necessità di:

- a) rifare strade, piazze, condutture (idriche, fognarie, etc.);
- b) assicurare la tutela della sicurezza della circolazione e dell'incolumità pubblica;
- c) assicurare il rispetto delle norme del Codice della Strada nonché la possibilità di accesso alle zone interessate dai mercati o fiere locali da parte di tutti i veicoli di soccorso.

Lo spostamento di luogo e data di svolgimento dei mercati o fiere locali è deliberato dalla Giunta Municipale. Dello spostamento di luogo e/o data del mercato, l'Amministrazione Comunale, dà pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del mercato da trasferire, almeno due settimane prima.

Il Sindaco, per i motivi previsti nel 1° comma, qualora essi siano improrogabili ed urgenti è autorizzato a predisporre lo spostamento temporaneo del mercato o parte di esso. Allo scopo adotta apposito atto con il quale autorizza lo spostamento stesso stabilendone i tempi, le modalità di riassegnazione dei posteggi e quant'altro necessita per la buona riuscita dell'operazione.

In tutti i casi restano in vigore le concessioni di posteggio in atto, fatti salvi i provvedimenti di decadenza e revoca dell'autorizzazione, di decadenza della concessione del posteggio, previste rispettivamente dagli artt. 3 e 14 della L.R. 18/1995.

Art. 40 - Divieti.

Nell'ambito del mercato è assolutamente proibita la mediazione, anche se prestata gratuitamente e da sensali autorizzati.

E' vietato l'ingresso nel mercato alle persone in stato di ubriachezza, agli accattoni e a quanti, per la loro particolare attività o comportamento, possano arrecare disturbo al regolare svolgimento dello stesso.

I concessionari dei posteggi non potranno:

- a) tenere tende solari eventualmente utilizzate ad altezza non inferiore a m. 2,00 dal piano stradale;
- b) svolgere attività di vendita con mezzi (carrelli, carrozzine, contenitori vari, etc.) collocati al di fuori e/o eccedenti il limite del posteggio;
- c) fare uso di mezzi sonori di qualsiasi tipo, tranne che per consentire l'ascolto di dischi, C.D. , musicassette, e similari e a condizione che il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo;
- d) turbare l'ordine pubblico e il regolare svolgimento del mercato; e) tenere materiali infiammabili;
- e) accendere e provocare fuochi.

TITOLO VI – Disposizioni finali

Art. 41 - Vigilanza.

Al Corpo di Polizia Locale è affidata la direzione del mercato, la vigilanza circa il corretto svolgimento del commercio su aree pubbliche ed in particolare deve accertare:

- a) che ogni operatore si in regola ed esponga la propria autorizzazione;
- b) le assenze degli operatori e quindi il mancato utilizzo del posteggio agli stessi assegnato;
- c) che gli operatori occupino i posteggi a loro assegnati ed entro le striscie che delimitano gli stessi, là dove siano indicati.

Al predetto organo compete inoltre:

- a) il corretto svolgimento dei mercati nelle aree individuate dagli organi competenti;
- b) ogni altro adempimento previsto dalle vigenti leggi in materia e dal presente Regolamento.

Art. 42 - Sanzioni.

Per le violazioni alla disciplina del commercio su aree pubbliche si applica la L.R. n. 18/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Chiunque eserciti il commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione o fuori dal posteggio previsto dall'occupazione o non rispetti le disposizioni sui tempi di sosta e la distanza compresa tra due soste del commercio itinerante, è punito con la sanzione amministrativa col pagamento di una somma da Euro 154,94 ad Euro 1.549,37 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per motivi di pubblico interesse, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 103,29 ad Euro 516,46.

Chiunque eserciti il commercio su area pubblica con l'esposizione e/o vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 154,94 ad Euro 1.549,37 e con la confisca di tutti i prodotti non compresi nell'autorizzazione.

Chiunque occupi una superficie maggiore di quella concessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 51,65 ad Euro 258,23.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, nel caso di ripetute infrazioni dello stesso genere, si applica la sanzione amministrativa nel suo importo massimo.

Agli effetti del comma 2 non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca, il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.

Agli effetti dei commi 2 e 4 in cui è previsto che si proceda alla vendita o alla distruzione delle merci sequestrate o confiscate, la devoluzione di esse a fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti aventi o meno personalità giuridica che perseguono tali fini, equivale alla distruzione della merce.